



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 13/07/2004

COMUNE DI TIGGIANO (Lecce)
Modifiche Statuto Comunale

COMUNE DI TIGGIANO
Provincia di Lecce

Modifiche allo Statuto Comunale approvato con atto C.C. nr. 37 del 29.11.2001 e pubblicato sul BUR nr 97 del 30.7.2002

STATUTO COMUNALE
Aggiornato con deliberazione C.C
nr. 5 del 2.4.2004

Art. 5: Albo Pretorio

il comma 3 è così sostituito:

3. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi detta norme intese ad individuare i soggetti competenti alla certificazione della avvenuta pubblicazione degli atti del Comune soggetti a pubblicità; la competenza è attribuita secondo criteri di efficacia ed efficienza ai Responsabili di Servizio ovvero al Segretario ovvero se costituito al Responsabile dell'apposita unità operativa dedicata.

Art. 7: Organi e Rappresentanza dell'Ente
i commi 5 e 6 sono così riformulati:

5. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente. La rappresentanza in giudizio con i poteri di conciliare transigere rinunciare alle liti e agli atti e costituirsi o resistere in giudizio è esercitata dal Sindaco Questi nella decisione si avvale delle valutazioni tecniche sulle ragioni della lite formalizzate dai Responsabili dei Servizi o Uffici competenti in materia e ove venga interessata l'attività di governo delle valutazioni politico-amministrative espresse dalla Giunta Comunale.

Il Sindaco promuove davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie.

6. Il conferimento degli incarichi legali spetta al Sindaco salvo quando l'incarico è riferibile all'attività di governo. nel guai caso compete alla Giunta Comunale.

Art. 12: Convocazione del Consiglio Comunale

i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti con la decorrenza stabilita alla successiva lettera h, dal comma che segue:

3. Il funzionamento del Consiglio nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto è disciplinato dal relativo Regolamento approvato a maggioranza assoluta che deve prevedere in particolare le modalità e i termini per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle richieste per le modifiche a detto regolamento.

Il comma successivo viene conseguentemente rinumerato.

Art. 18: Attribuzioni di amministrazione

Il comma 1 - lett. h), dello Statuto è così riformulato:

"autorizza ad introdurre o a resistere ad una azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio secondo quanto previsto all'art. 7 comma 6 dello Statuto"

Art. 28: Competenze

Il comma 3, in materia di contenzioso lett. a) viene così riformulato

"Esprime le valutazioni politico-amministrative sulla costituzione in giudizio e conferisce gli incarichi legali nei casi previsti all'art. 7 commi 5 e 6. del presente Statuto."

Art. 54: Funzioni del Segretario Comunale

Al comma 3° viene soppressa l'espressione

"o, in sua assenza al controllo dell'Organo regionale competente".

Art. 55: Programmazione, Controlli e Attività Finanziaria

viene aggiunto il comma 7:

7. Al fine di attuare l'articolo 1 del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13 convertito in legge, aggiunta comunale nomina con propria deliberazione all'inizio di ogni mandato amministrativo entro 60 giorni dal proprio insediamento il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio nell'ipotesi di cui all'articolo 141 comma 2 del decreto legislativo 267/2000 scegliendolo tra i segretari comunali ovvero dirigenti e funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche se remunerato si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

Art. 56: Norme transitorie e finali

Al comma 3° viene soppresso l'inciso

"dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale."

viene aggiunto il comma 4:

4. Sino all'approvazione del Regolamento sul funzionamento del Consiglio previsto all'art. 12, comma 3,

continuano ad applicarsi in via transitoria i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto approvato con deliberazione C.C. nr. 37 del 29/11/2001.